

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Anna Maria Rossi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. OMISSIS/2014 promossa da:

UTILIZZATORE

attore/i

CONTRO

SOCIETÀ DI LEASING SPA,

convenuto/i

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE

terzo chiamato contumace

CONCLUSIONI

L' UTILIZZATORE – *attore* - precisa le conclusioni nel merito, come da atto introduttivo, e in via istruttoria come da memoria 183, 6° comma n.2 cpc.

SOCIETÀ DI LEASING SPA si riporta alle conclusioni precisate in forma telematica, e quindi così conclude:

IN VIA PRINCIPALE per il rigetto delle domande in quanto inammissibili, improcedibili ed improponibili, oltre che totalmente infondate in fatto ed in diritto con vittoria di spese secondo la vigente normativa proposte con atto di citazione notificato il 10/02/2014 ad istanza dell' ATTORE.

IN VIA RICONVENZIONALE

1. per l'accertamento del credito vantato dalla SOCIETÀ DI LEASING SPA nelle misura di euro 375.824,56 in virtù del contratto di leasing stipulato il 01/05/2007 con ATTORE per le seguenti voci OMISSIS.

2. Per l'effetto condannare ATTORE al pagamento di euro 375.824,56, oltre interessi convenzionali al tasso del 5,313% dal 01/04/2014 e fino al soddisfo.

3. Accertare e dichiarare che il rapporto di leasing stipulato con ATTORE il 01/05/2007, avente ad oggetto l'imbarcazione OMISSIS è stato garantito dalla polizza assicurativa N.OMISSIS contratta con COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE che ha assunto il rischio derivante dal contratto di assicurazione

4. accertare e dichiarare che: a) la detta imbarcazione OMISSIS in data 16 agosto 2008 ha subito un sinistro per il quale ha perso il suo valore intrinseco;

- b) il sinistro è stato regolarmente comunicato il 17 agosto 2008 a GLI ASSICURATORI in data 19.08.2008;
- c) SOCIETÀ DI LEASING SPA ha inviato le comunicazioni al fine di conseguire il risarcimento del danno:
- d) accertare e dichiarare che la SOCIETÀ DI LEASING SPA è vincolataria della polizza assicurativa stipulata con ASSICURATORI nei limiti del credito vantato dal contratto di leasing stipulato con ATTORE;
- e) e per l'effetto condannare gli ASSICURATORI al pagamento di quanto dovuto in favore della SOCIETÀ DI LEASING SPA quale vincolataria della polizza assicurativa N(OMISSIS), con vittoria di spese di lite.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con citazione notificata il 10 febbraio 2014, l'UTILIZZATORE - ATTORE conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Bologna SOCIETÀ DI LEASING SPA, e narrava che in data 16 agosto 2008 aveva avuto un sinistro in mare, danneggiando il natante detenuto in forza di leasing così gravemente che la riparazione era stata ritenuta antieconomica;

in seguito aveva incardinato presso il Tribunale di Lecce un giudizio civile, chiedendo la condanna della compagnia di assicurazione alla copertura del danno, e l'accertamento della illegittimità della condotta della società di leasing, vedendosi peraltro respingere le domande, rispettivamente per difetto di legittimazione attiva, atteso che il contratto di assicurazione prevedeva la clausola di vincolo a favore della concedente, e perché infondata nel merito, atteso che la perdita del natante costituiva motivo di risoluzione di diritto del contratto.

A seguito di tale decisione l'attore aveva meglio verificato la diligenza spiegata dalla società di leasing per ottenere dalla assicurazione la copertura del danno, verificando che dopo la prima richiesta, con nota 29.9.2008 la società non aveva svolto ulteriori attività, cosicché il diritto alla copertura assicurativa si era prescritto, o comunque era maturato un gravissimo ritardo, nella concreta erogazione.

Da ciò era derivato un danno ingente per l'attore: l'art.17 del contratto di leasing consente infatti all'utilizzatore di scegliere se provvedere all'immediato pagamento alla concedente dell'indennizzo dovuto a seguito della risoluzione del contratto per perdita del bene, ovvero attendere che la concedente incassi dalla assicurazione l'indennizzo, così gravandosi però del rischio di dovere corrispondere la differenza tra quanto dovuto alla concedente secondo il contratto di leasing e quanto in concreto versato dalla assicurazione.

Nel caso in esame, l'utilizzatore aveva optato per l'attesa, il che lo esponeva appunto al rischio di dovere corrispondere interessi crescenti, a fronte della mancata diligente coltivazione della pratica, da parte della società di leasing, nei confronti degli assicuratori, oltre che al danno per le spese sostenute per il recupero del relitto, le perizie, e gli oneri conseguenti.

Assumeva, inoltre, che il contratto di leasing prevedeva interessi di mora superiori al tasso soglia della usura, e concludeva chiedendo di: accertare che il contratto di leasing intercorso tra le parti contiene una clausola di determinazione degli interessi di mora che supera il tasso soglia, e quindi non è dovuto alcun interesse; accertare che le residue somme dovute dall'attore a SOCIETÀ DI LEASING SPA a seguito di risoluzione del contratto, con imputazione a capitale delle somme comunque già versate a titolo di interessi, ammonta ad €.241.763,06, e/o alla diversa somma da accertare in corso di causa; dichiarare ed accertare che SOCIETÀ DI LEASING SPA, avendo omesso o ritardato di richiedere il pagamento delle somme dovute a titolo di indennizzo per il

sinistro di cui è causa all'assicuratore ha violato gli obblighi contrattuali, e quelli di diligenza e buona fede;

di conseguenza condannare SOCIETÀ DI LEASING SPA a risarcire i danni;

operare infine la compensazione tra pretesa di indennizzo e le somme dovute per risarcimento dei danni.

Si costituiva SOCIETÀ DI LEASING SPA, deducendo la infondatezza della pretesa di parte attrice; precisava in primo luogo che la società concedente aveva continuativamente richiesto alla Compagnia, a cui aveva inviato una lettera ogni anno, la liquidazione dell'indennizzo, che la Compagnia assicurativa non aveva autorizzato a causa del contenzioso instaurato dall'UTILIZZATORE; faceva valere, in riconvenzionale, la risoluzione di diritto del contratto di leasing, e il conseguente diritto al pagamento dei canoni impagati e del residuo dovuto, maggiorato di interessi; dichiarava che intendeva definire la controversia in contraddittorio con la assicurazione, e chiedeva quindi preliminarmente, lo spostamento della udienza, e la autorizzazione alla chiamata in causa della COMPAGNIA ASSICURATIVA.

Contestava, inoltre, che il tasso contrattuale del leasing violasse nel caso di specie la norma in materia di usura, ricostruendo le ragioni e il contesto in cui si era formata la disciplina della usura oggettiva, e sottolineando la differenza giuridica ed economica tra interessi corrispettivi ed interessi moratori; richiamava le numerose decisioni che ritenevano inammissibile il confronto tra il tasso di mora e il tasso soglia, e il carattere cogente della istruzioni in proposito dettate dalla banca di Italia.

Concludeva, chiedendo: il rigetto delle domande dell'attore, in quanto inammissibili, improcedibili ed improponibili, oltre che totalmente infondate in fatto ed in diritto con vittoria di spese; in via riconvenzionale, l'accertamento del credito vantato da SOCIETÀ DI LEASING SPA nei confronti dell'arch. ATTORE, nella misura di euro 375.824,56 in virtù del contratto di leasing stipulato il 01/05/2007 (di cui € 277.141,70 per residuo scaduto per fattura risoluzione, € 98.682,86, per interessi di mora) oltre interessi convenzionali al tasso del 5,313% dal 01/04/2014 e fino al soddisfo.

Chiedeva anche di: accertare e dichiarare che il rapporto di leasing stipulato con ATTORE il 01/05/2007, avente ad oggetto l'imbarcazione OMISSIS è stato garantito dalla polizza assicurativa N.OMISSIS contratta con gli ASSICURATORI che hanno assunto il rischio derivante dal contratto di assicurazione; accertare e dichiarare che:

- a) la detta imbarcazione OMISSIS in data 16 agosto 2008 ha subito un sinistro per il quale ha perso il suo valore intrinseco;
- b) il sinistro è stato tempestivamente comunicato agli assicuratori;
- c) SOCIETÀ DI LEASING SPA ha inviato regolari comunicazioni al fine di conseguire l'indennizzo;
- d) la SOCIETÀ DI LEASING SPA è vincolataria della polizza assicurativa stipulata con gli ASSICURATORI nei limiti del credito vantato dal contratto di leasing stipulato con ATTORE;
- e) per l'effetto condannare gli assicuratori al pagamento di quanto dovuto in favore della SOCIETÀ DI LEASING SPA quale vincolataria della polizza assicurativa N.OMISSIS, con vittoria di spese di lite.

Concessi i termini per le memorie, ex art.183 6° comma c.p.c., depositate da entrambe le difese, il Giudice riteneva la causa sufficientemente istruita, e la rinviava, per la precisazione delle

Sentenza, Tribunale di Bologna, Dott.ssa Anna Maria Rossi n. 1549 del 18 luglio 2017

conclusioni, alla udienza del 22.12.2016 a seguito della quale la tratteneva in decisione, sulle conclusioni precisate come in epigrafe.

*

La contestazione relativa alla usurarietà dei tassi di interesse previsti in contratto è infondata, e deve essere respinta.

Va precisato che la contestazione articolata in citazione riguarda esclusivamente gli interessi di mora, non invece gli interessi corrispettivi, né altre voci di spesa, (in relazione alle quali solo tardivamente si sono aggiunte altre argomentazioni, nella terza memoria ex art.183 6° comma cpc) e si fonda su di una tesi che ha trovato eco in una parte della giurisprudenza, anche di legittimità, tesi secondo la quale tutti i tassi, anche di mora, debbono confrontarsi con il tasso soglia, come via via stabilito per le varie tipologie di contratti finanziari.

In effetti il legislatore, con la legge 108 del 1996 ha inteso ancorare l'individuazione degli interessi usurari a criteri di carattere oggettivo, univoci e indiscutibili, modificando l'art. 644 cp che attualmente detta *"Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.00. La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi, che avuto riguardo alle concrete modalità del fatto, e al tasso medio praticato per operazioni similari risultino comunque sproporzionati quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica e finanziaria. Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito"*.

L'art. 2 della L. 7.3.1996, n. 108 ha introdotto un meccanismo di determinazione della soglia della usura, rimettendo al Ministero del Tesoro, sentita la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, l'individuazione — mediante rilevazioni trimestrali - del limite di usurarietà dei tassi di interesse, denominato anche tasso soglia, superato il quale gli interessi devono essere considerati usurari, così configurando un'ipotesi di norma penale in bianco il cui precetto è destinato ad essere integrato da un elemento esterno, che completa la fattispecie incriminatrice rinviando ad una fonte diversa da quella penale, con carattere di temporaneità.

Per quanto concerne l'applicazione agli interessi moratori della normativa antiusura esistono due diversi orientamenti.

Secondo una prima interpretazione, il fenomeno usurario deve essere circoscritto ai soli interessi corrispettivi, atteso che la figura tipica dell'usura disegnata dall'art.644 c.p. fa esclusivo riferimento a ciò che viene dato o promesso *"in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità"* e anche nella parte finale della norma penale citata è sottolineato il riferimento alle *"remunerazioni e commissioni collegate alla erogazione del credito"*.

A rafforzare questo convincimento, viene richiamato l'art. 19 paragrafo 2 della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, che esclude dal calcolo del TAEG eventuali penali per inadempimento, ed anche il nuovo art. 1284, IV co. c.c. che dalla data di proposizione della domanda giudiziale, in assenza di accordi, determina il saggio legale degli interessi di mora in misura pari a quello previsto dalla disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (D.Lgs. 231/2002), così sottolineando la natura risarcitoria e sanzionatoria, e disegnando una disciplina degli interessi di mora autonoma, e fortemente diversificata, rispetto a quella degli interessi corrispettivi.

In definitiva, secondo tale inquadramento, in presenza di mora non si applica la disciplina dell'usura, essendo eventualmente la tutela del mutuatario rimessa al potere discrezionale del

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,

registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Bologna, Dott.ssa Anna Maria Rossi n. 1549 del 18 luglio 2017

giudice di ridurne l'importo, laddove l'ammontare appaia sproporzionato rispetto al danno effettivamente subito, attraverso altri rimedi, quali l'applicazione dell'art.1384 c.c., che consente, anche di ufficio, la riduzione della penale.

Un diverso orientamento, invece, avallato da alcune pronunce di legittimità (confronta *ex multis* Cass.n. 9532/2010; Cass.n. 11632/2010; Cass.n. 350/2013) e dalla Corte Costituzionale (che con la pronuncia n. 29/2002 ha ritenuto "plausibile" l'assunto "secondo cui il tasso soglia riguardasse anche gli interessi moratori"), la normativa antiusura troverebbe applicazione anche con riferimento agli interessi moratori, posto che "il ritardo colpevole non giustifica di per sé il permanere della validità di un'obbligazione così onerosa e contraria al principio generale posto dalle legge" (Cass., n. 5286/2000).

Ve detto peraltro che anche accogliendo il principio della sottoposizione degli interessi di mora ai limiti della usura, occorre riconoscere che non pare né consentito dalla disciplina positiva, né equo, applicare lo stesso tasso soglia, come vorrebbe la difesa attrice, sia agli interessi corrispettivi che a quelli di mora.

In effetti tali categorie di interessi hanno natura giuridica e funzioni economiche differenti, rappresentando gli interessi corrispettivi la naturale fruttuosità del capitale, e gli interessi di mora una sanzione, e un risarcimento, correlato all'inesatto adempimento.

Inoltre la disciplina positiva che regola la determinazione del tasso soglia passa dalle rilevazioni trimestrali, che tuttavia non considerano, per determinare il TEGM, ossia la media, gli interessi di mora, ma solo gli interessi corrispettivi, scelta che si impone, come ha chiarito la Banca di Italia, con la Comunicazione del 3 luglio 2013, sia perché gli interessi moratori non rappresentano il prezzo di mercato del credito, e sono di applicazione eventuale, sia perché diversamente la soglia dell'usura verrebbe innalzata, a discapito dei soggetti adempienti, atteso che il deterioramento del rapporto e l'inadempimento comportano un inasprimento delle condizioni economiche.

Questo non esclude che anche i tassi di mora siano soggetti al limite della usurarietà, ma non consente di applicare il medesimo tasso soglia, come prospetta la difesa attrice, indifferentemente ad entrambe le tipologie di interessi.

E' quindi senz'altro condivisibile la opinione, largamente diffusa, nella giurisprudenza di merito, (per cui si rinvia alla abbondante produzione di parte convenuta (vedi doc.14) che esclude la correttezza del raffronto tra il tasso di mora e il TEGM, in quanto appunto si pretende in tal modo di confrontare valori disomogenei.

La Cassazione ha di recente condiviso tale impostazione, nella sentenza 12965 del 2016, che così motiva: "*Pari persuasività, rilevante ai fini della decisione cui è chiamato il Collegio, va poi ascritta alla tesi che sostiene la necessità di utilizzare, nella rilevazione dei tassi usurari, dati tra loro effettivamente comparabili. Come osservato in dottrina, la fattispecie della cd. usura oggettiva (presunta), o in astratto, è integrata a seguito del mero superamento del tasso-soglia, che a sua volta viene ricavato mediante l'applicazione di uno spread sul TEGM; posto che il TEGM viene trimestralmente fissato dal Ministero dell'Economia sulla base delle rilevazioni della Banca d'Italia, a loro volta effettuate sulla scorta delle metodologie indicate nelle più volte richiamate Istruzioni, è ragionevole che debba attendersi simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e quella di calcolo dello specifico TEG contrattuale. Il giudizio in punto di usurarietà si basa infatti, in tal caso, sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico TEG applicato nell'ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione), sicché - se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo - il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato. In definitiva, può sostenersi che quand'anche le rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia dovessero considerarsi inficiate da un profilo di illegittimità (per contrarietà alle norme*

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,

registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Bologna, Dott.ssa Anna Maria Rossi n. 1549 del 18 luglio 2017

primarie regolanti la materia, secondo le argomentazioni della giurisprudenza penalistica citata), questo non potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilità, per l'interprete, di prescindervi, ove sia in gioco - in una unitaria dimensione afflittiva della libertà contrattuale ed economica - l'applicazione delle sanzioni penali e civili, derivanti dalla fattispecie della cd. usura presunta, dovendosi allora ritenere radicalmente inapplicabile la disciplina antiusura per difetto dei tassi soglia rilevati dall'amministrazione."

Conclusivamente, la domanda di accertamento della usurarietà degli interessi di mora è infondata, nella sua prospettazione di diritto, e la ctu richiesta risulta esplorativa ed inammissibile.

Deve aggiungersi che la difesa attrice in effetti non prova neppure quali sia il tasso soglia della usura, per le operazioni di leasing che rientrano nella tipologia oggetto di causa, perché non deposita i decreti di rilevazione del Ministro del Tesoro, che ha invece l'onere di produrre, ex art.2697 cc (così Trib. Nola, 9 gennaio 2014 Trib. Ferrara, 5 dicembre 2013), ove intenda ottenere una pronuncia di accertamento della nullità della pattuizione.

Ed invero, la natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali rende ad essi inapplicabile il principio *iura novit curia* di cui all'art. 113 c.p.c. da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell'art. 1 delle preleggi, che non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto (S.U., n. 9941/2009; Cass., n. 15065/2014), sicché l'onere di allegazione gravante sulla parte che deduca l'applicazione di interessi usurari comprende anche la produzione dei decreti in questione.

Quanto alle ulteriori domande svolte dall'utilizzatore del natante, si osserva che la sentenza resa dal Tribunale di Lecce, prodotta come documento 4) dalla difesa attrice, e non impugnata, ha accertato, nel contraddittorio con la concedente e la assicurazione, che il sinistro vi è stato, ha reso inutilizzabile il natante oggetto del leasing, con conseguente risoluzione di diritto del contratto di leasing; ha poi escluso la legittimazione attiva dell'utilizzatore ad agire nei confronti della assicurazione, vincolata a favore della società concedente.

L'attore lungamente disquisisce circa la condotta abusiva della società concedente, assumendo che essa non ha coltivato, nei confronti degli Assicuratori, la richiesta di pagamento dell'indennizzo, contrariamente agli obblighi di diligenza e buona fede che le incombevano, ma la circostanza è smentita dalle produzioni documentali della difesa convenuta (vedi docc.ti 13) che dimostrano che la concedente dopo la prima richiesta ha inoltrato con cadenza annuale le raccomandate; che il pagamento dell'indennizzo non sia stato fatto, è d'altro canto evidentemente ascrivibile alla condotta dello stesso UTILIZZATORE, che ha agito avanti al Tribunale di Lecce, chiedendo la condanna degli assicuratori al pagamento a proprio favore dell'indennizzo, nonostante la propria carenza di legittimazione attiva, accertata con la sentenza.

E' quindi proprio con la sua condotta che ha creato un conflitto tra aventi diritto, fornendo il destro agli ASSICURATORI per non pagare alla società concedente, titolare del natante andato distrutto, ed effettiva legittimata a riscuotere l'indennizzo.

Anche questa domanda proposte dall'attore è quindi infondata, e deve essere integralmente respinte.

Quanto alle domande proposte dalla società di leasing, le stesse risultano fondate, nei limiti di cui si dirà.

La definitiva perdita del bene comporta la risoluzione di diritto del contratto di leasing e la quantificazione dell'indennizzo a carico dell'utilizzatore, secondo i criteri dettati dall'art.23 del contratto, e quindi in misura pari a tutti i canoni scaduti e a scadere, oltre al prezzo di acquisto, seppure attualizzati al momento della risoluzione del contratto.

Sentenza, Tribunale di Bologna, Dott.ssa Anna Maria Rossi n. 1549 del 18 luglio 2017

La somma è stata quantificata dalla COMPAGNIA, e la relativa determinazione non è stata oggetto di contestazioni, salvo che per il profilo, già trattato, e disatteso, degli interessi di mora, cosicché l'attrice ha provato adeguatamente il proprio diritto di credito nei confronti della controparte contrattuale.

Tuttavia l'art.17 delle condizioni generali di contratto applicabili al leasing, nel disciplinare gli effetti della copertura assicurativa obbligatoria, consente all'utilizzatore di attendere, e intervenire, pagando quanto dovuto in ragione della risoluzione del contratto solo a seguito della definizione dei rapporti tra la concedente e la assicurazione, e quindi di pagare solo la parte di indennizzo che non risulti effettivamente coperta dalla assicurazione.

L'ATTORE si è avvalso -per dato pacifico- di tale opzione, il che esclude la attuale esigibilità nei suoi confronti del credito per indennizzo, che è in effetti astrattamente maturato, e tuttavia resta sottoposto alla condizione della mancata copertura da parte dell'assicuratore, condizione che non può ritenersi integrata, atteso che la compagnia non ha contestato la copertura assicurativa, nel precedente giudizio, e neppure in questo si è opposta alla domanda, omettendo di costituirsi.

La attrice è d'altro canto certamente legittimata ad avvalersi della copertura assicurativa, in concreto operativa, nella sua massima estensione: la documentazione prodotta (docc.ti 4 e 5 di parte convenuta) prova il pagamento del premio; la sentenza emessa dal Tribunale di Lecce, in contraddittorio con tutte le parti di questo giudizio, ha accertato la effettiva perdita del natante, e quindi il verificarsi dell'evento dannoso a fronte del quale gli ASSICURATORI si sono obbligati a versare l'indennizzo, nei limiti del massimale che in relazione al natante è di €.550.000,00; che il natante sia stato distrutto non è stato mai oggetto di contestazione, e gli ASSICURATORI nel precedente giudizio hanno solo genericamente allegato la condotta poco diligente dell'utilizzatore, che nelle operazioni di recupero avrebbe aggravato il danno, senza tuttavia dimostrare che ciò sia realmente avvenuto: la documentazione prodotta in questa sede dalla difesa attrice (vedi in particolare la perizia circa la dinamica del sinistro e la valutazione della correttezza degli interventi successivi dell'UTILIZZATORE prodotta con la memoria istruttoria) dimostra piuttosto che il comportamento del conducente è stato adeguato al contesto, e non ha aggravato i danni.

La società di leasing convenuta, effettiva proprietaria del bene, è quindi legittimata a far valere la copertura assicurativa in ragione del vincolo apposto al contratto di assicurazione a favore della concedente; il suo diritto sussiste, e deve essere in questa sede accertato, con conseguente condanna degli assicuratori, al pagamento del capitale indicato, inferiore sia al valore del natante distrutto sia del massimale, per quanto risulta dagli atti.

Sulla somma così determinata debbono essere riconosciuti, dal 1° aprile 2014 (data per cui vi è domanda, successiva alla mora) gli interessi, tuttavia al tasso legale, atteso che gli assicuratori non sono parte del contratto di leasing, e la determinazione degli interessi convenzionali non è loro opponibile.

Diversamente, il diritto all'indennizzo contrattuale nei confronti dell'utilizzatore in questa sede può essere tutt'al più accertato, in linea con l'orientamento giurisprudenziale più elastico ed estensivo, nell'apprezzamento dell'interesse ad agire, che ritiene ammissibile l'azione di accertamento di un diritto pur se sottoposto a condizione, anche prima del verificarsi di essa, quando il diritto sia contestato (vedi Cass.1936 del 2000): la attrice in riconvenzionale ha infatti interesse a superare lo stato di oggettiva incertezza, che deriva dalla contestazione ampiamente dimostrata dalla condotta processuale dell'odierno attore, che ha proposto già due diverse azioni, dirette entrambe a paralizzare gli effetti del contratto di leasing e della sua risoluzione.

Le domande dell'attore debbono quindi essere integralmente respinte; la riconvenzionale della convenuta nei confronti dell'attore viene accolta, tuttavia solo in parte, mentre viene integralmente accolta la domanda proposta dalla convenuta nei confronti degli assicuratori, terzi chiamati: poiché

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11*

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Bologna, Dott.ssa Anna Maria Rossi n. 1549 del 18 luglio 2017

le spese seguono la soccombenza, sia l'attore che la terza chiamata debbono essere condannati a rifondere le spese di lite sostenute dalla convenuta, pro quota, in relazione alla soccombenza di ciascuno, e tenendo conto della parziale soccombenza della convenuta nei confronti dell'attore.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

-accerta il credito vantato da SOCIETÀ DI LEASING SPA nei confronti di ATTORE in conseguenza della risoluzione di diritto del contratto di leasing stipulato il 01/05/2007 nella misura di euro 375.824,56 oltre interessi convenzionali al tasso del 5,313% dal 01/04/2014 e fino al soddisfo;

-accerta che l'imbarcazione OMISSIS è stata assicurata con la polizza N. OMISSIS contratta con gli assicuratori dei (OMISSIS) e che a seguito della perdita del natante, nel sinistro verificatosi in mare il 16 agosto 2008, gli assicuratori sono tenuti a indennizzare SOCIETÀ DI LEASING SPA quale vincolataria della polizza assicurativa N(OMISSIS), nei limiti del massimale, e nei limiti per cui vi è domanda;

-dichiara tenuti e condanna gli Assicuratori (OMISSIS) terzi chiamati, al pagamento in favore di SOCIETÀ DI LEASING SPA della somma di €.375.824,56, oltre interessi legali dal 01/04/2014 e fino al soddisfo.

Condanna l'attore UTILIZZATORE e gli ASSICURATORI terzi chiamati a rimborsare rispettivamente un terzo e due terzi delle spese legali sostenute da SOCIETÀ DI LEASING SPA, che liquida, nel loro complesso, in €.18.000,00 per compensi, oltre accessori di legge (i.v.a., c.p.a. e spese generali) e in €.1.200,00 per esborsi.

Bologna, 14 luglio 2017

Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Rossi

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*